

SISTEMA DEI CONTROLLI IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS AGLI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO.

Allo scopo di evitare possibili elusioni della vigente normativa e nell'interesse generale dell'integrità della Pubblica Amministrazione, con decreto del Segretario Generale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza n. 14 del 04.04.2024 è stato adottato il seguente sistema di controlli in tema di:

- I. iscrizione anagrafica finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*;
- II. procedimento di riconoscimento della predetta cittadinanza.

I. VERIFICHE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

a) verifica del permesso di soggiorno o della dichiarazione di presenza e della documentazione attestante la discendenza (prerequisiti per la presentazione della domanda di iscrizione anagrafica):

Nel caso specifico di cittadino extracomunitario, l'iscrizione anagrafica può essere richiesta solo se lo stesso è in possesso di regolare permesso di soggiorno. Tuttavia, gli aventi diritto al riconoscimento della cittadinanza per discendenza e non in possesso del predetto permesso, in virtù della circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13.06.2007, hanno comunque titolo a ottenere l'iscrizione anagrafica esibendo la documentazione attestante la discendenza da avo italiano nonché la dichiarazione di presenza, prevista dall'art. 1 della legge 28.05.2007, n. 68. Nel caso in cui questi ultimi provengano da Paesi non aderenti all'Accordo di Schengen, la dichiarazione di presenza si intende sostituita dall'apposizione del timbro di ingresso sul passaporto da parte della Autorità di frontiera. Viceversa, per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario, avente diritto al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, restano fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente (tra l'altro, dimostrazione dell'attività lavorativa, legame parentale, disponibilità di risorse economiche sufficienti, ecc...)

Pertanto, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica, l'Ufficiale d'Anagrafe sarà tenuto a verificare la sussistenza dei prerequisiti sopra descritti.

b) accertamento della dimora abituale e volontaria: a seguito dell'acquisizione a protocollo della domanda di iscrizione anagrafica, l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà affidare **tempestivamente** alla Polizia Locale il compito di accertare la **dimora abituale e volontaria del richiedente**. A tal scopo si ricorda che la dichiarazione di ospitalità di cittadino extracomunitario, allegata all'istanza di iscrizione, non è idonea a fondare la sussistenza della dimora abituale.

Le verifiche poste in essere dagli agenti della Polizia Locale dovranno essere puntuali e reiterate.

In particolare, gli accertamenti che la Polizia Locale è chiamata a svolgere presso la residenza dichiarata dall'interessato:

- **non dovranno essere inferiori a numero 2 e dovranno essere distanziati in modo ragionevole nell'arco temporale utile all'espletamento delle verifiche, che, con la presente, viene stabilito in un termine massimo di 35 giorni dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione anagrafica; si precisa che detti controlli, se pari a numero 2, dovranno avere entrambi esito positivo.**
- **dovranno essere approfonditi**, vale a dire non limitati alla verifica della mera presenza della persona presso l'immobile dichiarato, ma diretti ad accertare un insieme di condizioni sintomo della

sussistenza della dimora abituale e volontaria nel Comune di Silea, tra cui, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si indica:

- l'intestazione delle utenze domestiche;
- la presenza di vestiario non limitato al breve periodo;
- l'attivazione della procedura di assegnazione del medico di base;
- l'iscrizione a scuola di eventuali figli minori conviventi;
- l'eventuale condizione lavorativa, o, in assenza di una situazione occupazionale, l'avvio di una ricerca attiva del lavoro;
- ogni altro elemento utile alla dimostrazione della sussistenza della dimora abituale nel Comune.

Viceversa, potrà essere valutata, quale elemento probatorio negativo, in concomitanza con altre circostanze, la presenza di eventuali figli minori all'estero.

- **l'esito delle verifiche dovrà essere restituito** all'Ufficiale d'Anagrafe, Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il predetto termine dei **35 giorni**, al fine di consentire il rispetto del termine per la conclusione del procedimento, di cui all'art. 18 *bis*, del DPR n. 223 del 30.05.1989 in materia di ordinamento anagrafico.

- c) L'Ufficiale d'Anagrafe, prima di adottare l'eventuale provvedimento di accoglimento/diniego della domanda di iscrizione anagrafica, dovrà verificare che gli accertamenti della Polizia Locale siano stati sufficientemente approfonditi nel senso sopra descritto. In caso contrario, inviterà l'Agente delegato a integrare quanto prima e non oltre il termine di **cinque giorni** dal sollecito le indagini a lui demandate.

II.VERIFICHE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS

- a) verifica da svolgere in caso di iscrizione anagrafica avvenuta in assenza del permesso di soggiorno:

La dichiarazione di presenza, di cui al precedente §I. punto a) consente di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo massimo di **tre mesi**. Decorso tale periodo, nell'ipotesi in cui sia ancora pendente il procedimento di riconoscimento della cittadinanza (trattandosi di procedimento generalmente caratterizzato da una certa complessità dell'istruttoria) l'Ufficiale d'Anagrafe sarà tenuto a verificare che il cittadino straniero abbia, nel frattempo, presentato richiesta di rilascio del *permesso di soggiorno ad uso cittadinanza*, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c. del DPR 394 del 1999, chiedendo esibizione della relativa ricevuta.

- b) verifica sull'autenticità della documentazione prodotta dal richiedente affidata all'Ufficiale di Stato Civile:

In virtù della circolare del Ministero dell'Interno n. 26 del 1.06.2007, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà prestare la massima attenzione nell'acquisizione e valutazione, laddove sia possibile, della documentazione prodotta dall'interessato, al fine di contrastare il diffuso fenomeno di falsificazione degli atti. In caso di dubbi, sarà opportuno prendere contatti con il competente Consolato per accertare la genuinità della documentazione presentata.

III.MONITORAGGIO

L'insieme dei controlli descritti ai punti precedenti verrà tradotto nella specifica misura anticorruzione del Comune di Silea "**Potenziamento dei controlli finalizzati al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis**", ufficio: **Stato Civile**; tipologia: **a) Controllo**; indicatori: **percentuale delle istanze di iscrizione anagrafica finalizzate al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis che sono state oggetto di controlli**; valore target atteso: **100%**. La stessa misura specifica sarà

sottoposta a regolare monitoraggio, secondo le indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2022 – pagg. 39/62 – quale fase fondamentale nel processo di gestione del rischio corruttivo nel procedimento in argomento, al fine di verificare l'effettiva attuazione della specifica strategia programmata, l'idoneità e la capacità della stessa di contenere l'insinuarsi di condotte opache.

Tale attività di verifica consentirà allo scrivente RPCT di introdurre eventuali disposizioni correttive mirate, volte a potenziare l'efficacia dei sistemi di controllo sul procedimento finalizzato al rilascio della cittadinanza per discendenza.

In esecuzione del decreto legislativo 10.03.2023, n. 24 si ricorda, infine, che i dipendenti interessati possono segnalare allo scrivente RPCT violazioni o illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dei procedimenti di cui trattasi, attraverso il canale di segnalazione interno predisposto dall'Ente con l'attivazione di apposita piattaforma raggiungibile attraverso il sito istituzionale dell'Ente, che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalata, della persona menzionata, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il Segretario Generale e
IL Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
f.to Avv. Nicoletta Mazzier